Avv. Marco Falcon Via A. Vesalio 10 – 35121 Padova Via S.G. Barbarigo – 35141 Padova Tel. 049660231 - Fax 0498776503

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO **SEZIONE I**

MEMORIA

per la camera di consiglio del 22 aprile 2020 nel ricorso n. 324/2020 R.G.

della COMUNITÀ PER LE LIBERE ATTIVITÀ CULTURALI, con gli avvocati Marco Falcon, Fabio Corvaja e Francesca Leurini,

- ricorrente

contro

il **COMUNE DI PADOVA**, in persona del Sindaco pro tempore, con gli avvocati Marina Lotto, Paolo Bernardi, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, - resistente

nonché, ove occorra, contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia - resistente

* * *

In vista della camera di consiglio fissata al prossimo 22 aprile 2020 per la trattazione della domanda cautelare con il rito disciplinato dall'art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Comunità per le libere attività culturali, ricorrente nel giudizio in epigrafe, dimette le presenti brevi note volte a prendere posizione sugli atti di costituzione delle Amministrazioni

intimate e a precisare ulteriormente il proprio interesse cautelare alla luce della graduale ripresa, almeno in prospettiva, delle attività umane dopo il blocco disposto dalle autorità politiche per contenere il contagio da COVID-19.

*

Nel presente giudizio si sono costituiti in data 7 aprile 2020 sia il Comune di Padova, con atto meramente formale, in cui chiede a codesto Ill.mo T.A.R. di respingere il ricorso, sia il Ministero dell'interno, con atto in cui sollecita codesto Giudice amministrativo a dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Amministrazione statale. Successivamente alla costituzione, in data 16 aprile 2020 il Comune di Padova ha depositato una serie di documenti e il giorno successivo ha prodotto una memoria difensiva.

*

Per quanto riguarda la presa di posizione del Ministero dell'interno, la CLAC precisa che il ricorso introduttivo è stato notificato al Ministero in via cautelativa – "ove ciò occorra" – in ragione del fatto che il Sindaco ha adottato il provvedimento qui contestato nella sua veste di ufficiale del Governo e, soprattutto, che la ricorrente ha impugnato in via consequenziale anche gli atti esecutivi della ordinanza, adottati dalla Polizia di Stato e quindi da apparati del Ministero dell'interno (cfr. il doc. 19 depositato dal Comune di Padova).

Naturalmente, ove l'Amministrazione statale intimata non intenda difendere gli atti impugnati, la ricorrente non ha alcun interesse a coltivare la propria domanda nei confronti del Ministero dell'interno o anche solo in contraddittorio con esso.

*

Con riferimento alla memoria del Comune di Padova è necessario evidenziare l'equivoco di fondo che innerva tutte le argomentazioni della amministrazione comunale e che ne inficia le difese.

Secondo l'amministrazione, il fatto che la CLAC non sia legata da un rapporto concessorio/contrattuale – o comunque da un rapporto formalizzato – con il Comune di Padova non solo la priverebbe di legittimazione ad agire per la tutela dei propri interessi nel caso di specie (pp. 3 ss. della memoria comunale), ma impedirebbe altresì che l'associazione possa essere considerata un interlocutore nella formazione di atti che pure certamente la coinvolgono (pp. 10 ss.), le sottrarrebbe addirittura la qualificazione di 'amministrato' ai fini di una valutazione della proporzionalità dei provvedimenti adottati, e in ogni caso le impedirebbe di fungere da interlocutore con l'amministrazione (p. 13 e p. 16).

Addirittura, sul presupposto proprietario, si lumeggia l'idea che il Comune non debba nemmeno esplicitare i suoi intendimenti futuri rispetto a un bene di sua proprietà (p. 14), già dato in uso all'associazione ricorrente e da questa pacificamente e pubblicamente utilizzato da decenni.

Risulta quindi chiaro che l'intera impostazione difensiva è imperniata sulla proprietà del bene in capo al Comune e sull'asserita presenza sine titulo della CLAC nei locali, in quanto è muovendo da tale presupposto che l'Amministrazione resistente sostiene (i) che il provvedimento non sarebbe impugnabile dalla ricorrente e (ii) che esso sarebbe immune dai vizi denunciati. Ora, trattare la CLAC come un gruppo di clochard che ha occasionalmente trovato rifugio nella palazzina di via Cornaro 1 B, e che in quanto tale non avrebbe nemmeno legittimazione ad opporsi al provvedimento di sgombero, sconta un duplice errore, in fatto e in diritto.

In fatto, equivale ad una mistificazione della solida ed oggettiva realtà dei fatti.

La palazzina dell'ex-Macello di via Cornaro 1 B, infatti, è *da oltre quarant'anni* la sede della CLAC e tale fatto è, ovviamente, noto al Comune e dallo stesso sempre riconosciuto, persino nello stesso provvedimento, che non a caso è stato notificato al rappresentante legale dell'associazione (anche se ora la difesa del Comune tratta il Segretario generale della CLAC come un *quivis de populo* richiamato dallo sgombero in atto e con l'occasione notiziato dell'ordinanza).

Del resto è stato lo stesso Comune a consentire l'insediamento pacifico e l'operare pubblico e incontestato della CLAC nell'ex-Macello, sia sulla base di atti formali (doc. 11), sia sulla base di comportamenti concludenti: è comunque significativo che lo stesso Comune possa produrre come unico invito al rilascio della sede un atto che risale al 1997 (doc. 21 di controparte, che si inseriva nell'ambito di una trattativa relativa al pagamento di canoni; il doc. 22 di controparte, invece, come ammette lo stesso Comune, si riferisce unicamente allo sgombero del materiale informatico, di pertinenza del Club UNESCO e della Segreteria Internazionale dell'Operazione Amici dei Tesori del Mondo della FMACU-UNESCO, ed era depositato in edifici diversi dalla palazzina in cui ha sede la CLAC).

A riprova di ciò valgano: la circostanza che il Comune ha sempre indirizzato le comunicazioni alla CLAC presso la sede in via Cornaro 1B (cfr. doc. 20 di controparte); la presenza, all'ingresso dell'ex-Macello, di cartellonistica (da ultimo installata nell'ottobre 2015), che reca congiuntamente le insegne del Comune e della CLAC, gli orari di apertura del Parco e, sotto, le insegne di quelle che erano allora le consociate della CLAC (doc. 37); la presenza di regolari allacciamenti elettrici a nome della CLAC (doc. 38); il pagamento della TARI al Comune di Padova per la palazzina di via Cornaro 1B (doc. 39); la concessione di numerosi patrocini alle iniziative della CLAC tenutesi

proprio presso la sede di via Cornaro (docc. 15, 16, 17); l'iscrizione della CLAC nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale, rinnovata anche nel 2019 (doc. 19).

Il tentativo della difesa del Comune di accreditare il provvedimento come rivolto a "CHIUNQUE", come ripete insistentemente e con enfasi la memoria avversaria, si scontra con il dato oggettivo secondo cui l'ordinanza gravata non è un atto di chiusura di un fondo con valenza erga omnes, bensì un ordine di sgombero, e dunque un ordine diretto specificamente (e logicamente) contro i soggetti determinati che tale immobile utilizzavano: cioè la CLAC e le sue consociate (si precisa che anche La Mente Comune, in quanto fa tuttora parte della CLAC, utilizzava anche le strutture della palazzina al civico 1B per le proprie attività; le altre associazioni menzionate nella memoria come concessionarie di altri spazi invece non fanno più parte della CLAC: cfr. l'elenco e la dislocazione delle consociate ai docc. 33 e 35).

Sul piano del diritto, l'insistenza del Comune sulla presunta assenza di un titolo a permanere in capo alla CLAC tralascia di considerare che il titolare di un diritto di godimento su un bene mantiene la qualità di detentore qualificato anche dopo la scadenza del titolo, tant'è che in tale veste è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria persino nei confronti dello stesso proprietario del bene (si veda Cass. civ., sent. n. 18486 del 2014). Del resto nessuno dubiterebbe dell'esistenza di un interesse a partecipare al procedimento o di quello ad agire del Club Sommozzatori o del Comitato Planetario Padova in relazione a provvedimenti dell' amministrazione che avessero ad oggetto la sede loro assegnata, nonostante i rispettivi atti di concessione siano scaduti nel 2008 (doc. 5 ex adv.) e nel 2015 (doc. 6 ex adv.), e non certo per la sola ragione che la gestione di tali spazi avviene, come riconosce controparte stessa (e, si

aggiunge, come è sempre avvenuto per la CLAC), "d'intesa con il Comune" (cfr. memoria avversa, p. 4).

Sempre sul piano del diritto, il continuo richiamo da parte del Comune alla assenza di un titolo in capo alla CLAC conferma poi esattamente quel vizio di eccesso di potere per sviamento che la ricorrente ha fatto valere come motivo IV di impugnazione. L'ordinanza ex art. 54 TUEL, finalizzata per legge alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, non può essere piegata al fine di recuperare – evidentemente sine die – un immobile di proprietà comunale (da tempo lasciato all'uso – pubblico, pacifico, esplicito e riconosciuto – di un'associazione con scopi di promozione sociale).

L'equivoco giuridico è evidente anche nel fatto che il Comune appare ritenere che la proprietà dell'immobile sani ogni possibile vizio delle azioni del proprietario – in questo caso, evidentemente, soggetto pubblico le cui decisioni si traducono in provvedimenti – ignorando che questi, persino nel giudizio civile possessorio, non può invocare il proprio titolo per giustificare lo spossessamento arbitrario ai danni del possessore.

E la realtà è proprio che, in questo caso, il Comune non cercava affatto di provvedere con urgenza in una situazione di pericolo, bensì di impossessarsi di un bene di sua proprietà in modo celere e al di fuori delle forme prescritte dall'ordinamento: il che corrisponde, con ogni evidenza, a un classico caso di sviamento di potere.

*

Fatte queste premesse, si replica sinteticamente a quanto sostenuto dalla amministrazione comunale resistente in relazione ai singoli punti.

*

Legittimazione e interesse al ricorso.

Sulla legittimazione e sull'interesse al ricorso, pare sufficiente osservare che è incontestato (e in ogni caso è documentato) che la sede della CLAC è sita in via Cornaro 1B; che la ricorrente stesse effettivamente utilizzando la propria sede per lo svolgimento delle proprie attività; che il provvedimento espelle la CLAC dall'immobile e le impedisce di utilizzare la propria sede; che l'annullamento della ordinanza o la sospensione degli effetti del provvedimento, viceversa, consentirebbero alla CLAC di riprendere la propria attività nella sede.

A ciò si aggiunge: (i) che la ricorrente godeva dell'immobile sulla base di un rapporto concessorio, per quanto scaduto non rinnovato, e quindi si trovava in posizione comunque qualificata; (ii) che sul piano generale, l'interesse di una associazione di promozione sociale rispetto ad un immobile di proprietà comunale è certamente diverso da quello indifferenziato degli amministrati, essendo riconosciuto e qualificato dal d.lgs. 23 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del terzo settore", che all'art. 71, comma 3, prevede anche modalità partecipate per l'eventuale restauro.

*

Sul primo motivo di ricorso.

Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che il Comune ammette che non vi è stata alcuna interlocuzione procedimentale né in sede di dichiarazione di inagibilità, mai portata a conoscenza della CLAC, né in sede di ordinanza di sgombero, nemmeno in altre forme equivalenti; anzi, l'Amministrazione comunale *rivendica* il proprio diritto a procedere senza avviso preventivo alla CLAC, sostenendo, in sostanza, di "non conoscere" l'associazione.

In considerazione di quanto rilevato sopra in ordine alla posizione fattuale e giuridica della CLAC è agevole replicare che la ricorrente ha invece un interesse qualificato alla interlocuzione procedimentale, leso dalle modalità procedimentali adottate dal Comune ed ora dallo stesso teorizzate.

Si ribadisce che poi che secondo la giurisprudenza amministrativa le ordinanze contingibili ed urgenti non sono di per sé atti esentati dall'onere di avviso dell'avvio del procedimento e che nel caso di specie non sussistevano ragioni specifiche, dopo mesi di inerzia, per pretermettere il contraddittorio con il vero destinatario del provvedimento. Si conferma altresì che l'atto impugnato allega ragioni di celerità soltanto con una formula di stile, limitandosi a riprodurre la formula di legge.

Infine, si contesta l'affermazione della amministrazione secondo cui l'atto impugnato – una ordinanza di necessità, e dunque il provvedimento amministrativo per eccellenza "libero" nei contenuti – non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, sicché l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non rederebbe annullabile l'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

La prova contraria a quanto afferma il Comune resistente è negli atti stessi del Comune, che in passato aveva ordinato alla CLAC interventi di adeguamento su altre parti dell'impianto elettrico, eseguiti dalla stessa Associazione a proprie spese (doc. 40).

*

Sul secondo e terzo motivo di ricorso.

Quanto alla carenza dei requisiti di cui all'art. 54 TUEL, il Comune afferma che vi era la dichiarazione di inagibilità tecnica, e che il ritardo tra il sopralluogo e la dichiarazione da una parte e l'esecuzione dall'altra è dovuto ad "adempimenti istruttori" e "organizzazione delle attività propedeutiche" allo sgombero; ancora, che il pericolo era imprevedibile perché frutto "non tanto della situazione strutturale dell'immobile, quanto piuttosto

dell'irresponsabile modalità di utilizzo dei locali messa in atto dagli occupanti" (pp. 11 s.).

Sia consentito evidenziare che gli adempimenti e l'organizzazione sono in realtà il frutto di mera *inerzia*, stante il fatto che – quanto agli *adempimenti* – il sopralluogo è del 5 agosto 2019, la dichiarazione del giorno seguente, la trasmissione al Settore Patrimonio di tale dichiarazione del 17 settembre 2019 (quindi tale "adempimento" è costituito da una *comunicazione di protocollo*, piuttosto lenta pur considerando un periodo festivo), il parere del citato settore del 15 ottobre 2019 (docc. 2, 3 e 4).

Quanto invece all'organizzazione, dopo tre mesi di inattività il Comune ha notiziato la Prefettura dell'imminente ordinanza il 10 gennaio 2020, emanandola il 14 gennaio ed eseguendola il giorno successivo, peraltro *lo stesso della pubblicazione* (cfr. doc. 16 di controparte, nonché <u>doc. 1</u> CLAC e doc. 17 controparte).

In un procedimento durato meno di sei mesi, dunque, almeno tre sono stati spesi nella più totale inattività, a riprova della carenza di urgenza e della possibilità di agire con modalità non emergenziali. Ciò, del resto, è provato anche dal fatto che fonte di grave pericolo sarebbero state "bombole di gas, cavi elettrici volanti e ammassamento di materiali e arredi" (p. 12): problemi, questi, che all'evidenza avrebbero potuto essere affrontati efficacemente con modalità partecipative, come accaduto in passato, quando la CLAC – a sue spese – ha già una volta rinnovato gli impianti elettrici, proprio su indicazione del Comune (docc. 30 e 40).

Infine, corrisponde a una mera illazione – qui contestata (v. <u>doc. 41</u>) – quella secondo cui la situazione dei locali, mesi dopo i sopralluoghi (proprio mentre il Comune attendeva inerte di emanare l'ordinanza), sarebbe stata peggiore che

in agosto, "come si vede dalle foto scattate in occasione dell'intervento di derattizzazione del 10.12.2019" (p. 12).

Al di là dell'ovvia osservazione per cui un provvedimento non può essere giustificato da documenti estranei alla sua (carente) istruttoria procedimentale, che priva di qualsiasi valore la documentazione prodotta *sub* doc. 14 ai fini della decisione, risulta davvero troppo evidente che, durante una disinfestazione, in cui è necessario spostare oggetti e liberare spazi, *ogni ambiente* risulterà disordinato: il Comune, naturalmente, omette ogni accenno a questo fatto, e anzi pretende che la fase di derattizzazione offra una fotografia chiara del presunto quotidiano degrado – che comunque non emerge nemmeno dal doc. 14 avversario – vigente presso la sede CLAC.

*

Specificamente, sul terzo motivo (violazione del principio di proporzionalità).

In ordine alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, che denuncia l'utilizzo di un mezzo eccessivo per conseguire un risultato ottenibile con strumento meno incisivi sulla posizione del soggetto privato, il Comune si difende per un verso negando che l'interesse sacrificato dovesse essere tenuto in considerazione, per altro verso cerca di screditare l'Associazione ricorrente imputando ad essa lo stato di degrado dell'immobile.

Richiamato quanto esposto sopra in ordine all'interesse della CLAC, si sottolinea che la stessa documentazione prodotta dal Comune non segnala alcun problema strutturale dell'immobile, ma solo criticità facilmente ovviabili mediante la rimozione di materiale o l'adeguamento di parte degli impianti.

Si evidenzia altresì, come risulta agevolmente da un confronto tra le piantine e le fotografie prodotte dal Comune *sub* <u>doc. 11</u>, che le stesse criticità riguardavano una parte limitatissima dei locali della palazzina B (che sono oltre 13), sicché la violazione della proporzionalità è confermata anche sotto

questo profilo, perché il provvedimento non è ritagliato sul problema – ma esso mura letteralmente un intero edificio quando sarebbe stato sufficiente chiudere una stanza.

Si producono talune fotografie degli interni e della terrazza (doc. 41), che restituiscono una situazione ben diversa da quella che il Comune cerca di dare ad intendere a codesto T.A.R., anche con l'espediente di inserire tra i documenti (doc. 14 ex adv.) fotografie relative al cibo per i gatti di una colonia felina insediata nell'ex-Macello, colonia che è curata, con il benestare del Comune stesso, da persone che nulla hanno a che fare con la CLAC (doc. 12 ex adv., in cui menziona la trasmissioni di chiavi del cancello pedonale della palazzina B da parte del Settore ambiente a soggetti esterni alla CLAC per le necessità dei felini).

*

Sul quarto motivo di ricorso.

Per quel che riguarda il quarto motivo, in relazione all'insufficienza motivazionale e allo sviamento di potere il Comune evidenzia che "i tempi di ripristino sono chiaramente legati alle modalità che verranno decise e al reperimento delle somme necessarie al restauro", salvo poi ricordare che "si tratta di bene di proprietà del Comune" e infine che "l'Amministrazione ha inserito nella programmazione dei lavori pubblici, l'intervento complessivo di valorizzazione denominato «EDP 2020/061 − Riqualificazione dell'area dell'ex macello in via Cornaro − Museo delle Scienze e della tecnica» per un importo complessivo di € 5.400.000" (pp. 14 s), forniti da contributi privati.

Le tre affermazioni dimostrano da sole sia l'indeterminatezza assoluta sul termine di adozione della soluzione del problema oggetto di ordinanza – che dovrebbe essere indicato nel provvedimento e invece è rimesso a decisioni e fondi futuri –, sia il menzionato equivoco di fondo per cui il Comune ritiene

di avere mano libera rispetto alle sue proprietà – indipendentemente dagli usi, anche riconosciuti dall'amministrazione e di promozione sociale, che ne vengono fatti –, sia infine lo *sviamento di potere*, dal momento che l'immobile di cui è causa non è stato recuperato *per operare degli interventi di restauro e manutenzione*, bensì *per dargli una nuova destinazione*, e ciò è reso evidente dal fatto che tale decisione già presa e nota tramite la stampa al 17 novembre 2019 (cfr. doc. 42).

*

Sul quinto motivo di ricorso.

In relazione alla violazione dell'art. 64 del regolamento edilizio, che il Comune ritiene inapplicabile agli immobili di proprietà pubblica, si osserva agevolmente che la disposizione descrive uno schema di intervento articolato sulla prescrizione, ad opera del dirigente, della esecuzione di opere, sulla rimozione di elementi o su altre prescrizioni finalizzate al mantenimento o al ripristino di condizioni di sicurezza, indirizzate a chi dispone dell'immobile (come proprietario ma anche ad altro titolo) e configura l'ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL come ultima ratio.

Nel presente caso, non vi erano motivi per decampare da tale schema, che traduce e specifica il canone di proporzionalità, valevole in ogni modo anche nel caso di specie. Nulla impediva al Comune, infatti, di ordinare alla CLAC di rimuovere gli elementi che l'Amministrazione considerava pericolosi (quali le bombole di gas parzialmente piene – che per inciso erano 2 e non 13 – e i cavi volanti, che per inciso erano in massima parte cavi di rete e non cavi elettrici), tanto più che in passato il Comune aveva ordinato interventi di questo tipo alla CLAC e questa li aveva eseguiti (v. la già ricordata sostituzione del quadro elettrico – docc. 30 e 40).

*

Sul sesto motivo di ricorso.

In ordine al sesto motivo di ricorso, si osserva che il Comune *riconosce che* non c'è stato alcun parere della autorità sanitaria, parere che è invece richiesto dalle norme che disciplinano la dichiarazione di inagibilità (art. 62 del regolamento edilizio comunale), la quale è stata espressamente impugnata come atto presupposto rispetto a quella principale.

Lo stesso Comune riconosce che tale parere è necessario quando lo sgombero è intimato per ragioni igienico-sanitarie, che sono appunto tra quelle allegate nel provvedimento e riprese nella memoria difensiva.

*

Sul settimo motivo.

Con riguardo all'ultimo motivo di impugnazione il Comune nega che in riferimento ai locali vi fosse "alcun soggetto 'interessato/obbligato' da coinvolgere nel procedimento, ovvero da obbligare all'esecuzione dello sgombero, posto che quell'immobile non risultava in concessione ad alcuno". Su questo punto si rinvia a quanto osservato in ordine alla circostanza, del tutto pacifica e nota, che quel soggetto era la CLAC, la quale nell'immobile aveva la sua sede da quarant'anni.

*

Sul periculum e sulle richieste cautelari

Ciò premesso, la CLAC osserva, in punto di *periculum in mora*, che l'avvio in corso di una pur graduale ripresa dopo la generale chiusura imposta dalle Autorità nazionali per l'emergenza da COVID-19 conferma l'attualità dell'interesse dell'associazione a rientrare nella disponibilità della propria sede per poter iniziare a organizzare la prosecuzione delle proprie attività.

Sotto questo profilo, può essere precisato che la privazione dei locali durante l'emergenza sanitaria ha costituito in sé un danno ulteriore, avendo impedito anche quelle attività di volontariato che abitualmente la CLAC svolge, e che avrebbero potuto essere particolarmente preziose.

In ogni caso, in considerazione dell'imminente fine delle misure restrittive, fissata per il 3 maggio 2020, il *periculum in mora* e l'interesse della CLAC a una decisione che permetta di rientrare dei locali oggetto di sgombero permangono intatti, e anzi sono resi ancor più pressanti proprio dal lungo periodo di totale abbandono della sede associativa in ragione dell'emergenza in corso.

*

In estremo subordine, nella eventualità che codesto Ill.mo TAR ritenga che, nonostante il graduale ma progressivo sblocco della attività anche sociali della popolazione, l'interesse al rientro nella sede per la ripresa delle attività associative non sia abbastanza attuale, ma che le esigenze del ricorrente siano favorevolmente apprezzabili e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, chiede che l'adito T.A.R. fissi, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito per una data sufficientemente prossima da assicurare che gli interessi della ricorrente non vengano frustrati dal passaggio del tempo.

* * *

Conclusivamente, si nota che, nella mattina del 18 aprile 2020, giorno di scadenza delle brevi note (già dimesse dal Comune in data 17 aprile 2020), il Comune di Padova – che si è costituito con mera comparsa di stile e che ha rinviato le proprie argomentazioni ad una memoria di 19 pagine depositata il giorno prima della scadenza del termine per le note difensive – ha depositato un'istanza chiedendo che, ove la CLAC avesse dimesso a propria volta le note, la camera di consiglio del 22 aprile 2020 venisse procrastinata per permettere al Comune di replicare ulteriormente.

Ad avviso della ricorrente, la facoltà di chiedere il rinvio, come emerge dal tenore dell'art. 84, comma 5, d.lgs. n. 18 del 2020, è legata esclusivamente al fatto che le parti non si siano avvalse della facoltà di depositate le note e che siano decorsi dei termini a ritroso quale effetto della sospensione feriale straordinaria disposta dal comma 1 dello stesso articolo, cosa che ovviamente non è avvenuta nel caso di specie, trattandosi di fase cautelare. Di conseguenza, la CLAC ritiene che la richiesta di rinvio sia dilatoria e non rituale, e, in denegata ipotesi, si riserva comunque di avvalersi di ogni ulteriore termine concesso.

*

Per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e qui confermate la CLAC, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale amministrativo adito voglia, in accoglimento della domanda cautelare,

- **sospendere** gli atti impugnati o adottare ogni altro idoneo provvedimento cautelare;
- in subordine, **fissare** con ordinanza collegiale *ex* art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica per la discussione del ricorso a data sufficientemente ravvicinata.

*

Padova, 18 aprile 2020

avvocato Marco Falcon avvocato Francesca Leurini avvocato Fabio Corvaja

FALCON MARCO Firmato digitalmente da FALCON MARCO Data: 2020.04.18 11:29:59 +02'00' LEURINI FRANCESCA Avvocato 18.04.2020 09:26:39 UTC CORVAJA FABIO Avvocato 18.04.2020 09:24:04 UTC